



## **Costituzione provvisoria del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2007**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Agenzie fiscali – per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004, di seguito citato come “CCNL”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Agenzie fiscali – per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l'8 giugno 2006, di seguito citato come “CCNL 2004-2005”;

VISTO, in particolare, l'art. 84 del CCNL che prevede la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di seguito citato come “Fondo”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Agenzia delle Entrate per il biennio economico 2002-2005, sottoscritto definitivamente il 18 dicembre 2006, di seguito citato come “CCNI”;

VISTO l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il verbale di riunione del 4 aprile 2006 sugli schemi delle Convenzioni 2006 – 2008 tra il ministro dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, e, in particolare, laddove si afferma che, ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dalla citata disposizione della legge n. 266/2005, *“l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2006 non potrà eccedere quello costituito dalle somme riferibili all'anno 2004 secondo il principio della competenza giuridica”*;

VISTA la Convenzione per gli anni 2006-2008 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il direttore dell'Agenzia, di seguito citata come "Convenzione";

VISTO l'accordo, sottoscritto in data 20 luglio 2006, con il quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del Fondo dell'anno 2006;

RITENUTO che occorre individuare le somme, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia e dell'IRAP, che costituiscono il Fondo per l'anno 2007, tenuto conto di quanto previsto nel già citato verbale di riunione del 4 aprile 2006 e nel predetto accordo del 20 luglio 2006 riguardo al vincolo di non superare l'ammontare dei fondi stanziati per l'anno 2004;

#### CONVENGONO:

1. Il Fondo per l'anno 2007 è provvisoriamente costituito dalle seguenti risorse:
  - a. la quota incentivante 2007, che viene provvisoriamente quantificata in euro 103.117.342,50, facendo salva la certificazione del completo raggiungimento degli obiettivi da Convenzione da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al netto della percentuale del 10% destinata al finanziamento di misure di miglioramento e potenziamento dell'Agenzia;
  - b. la quota da assegnare all'Agenzia, in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, quota provvisoriamente quantificata, nelle more dell'adozione di tale decreto, in euro 33.817.855,98, importo, questo, avente carattere di certezza e continuità, come risulta dall'accordo, già certificato, del 28 luglio 2005 relativo alla costituzione del Fondo per l'anno 2005;
  - c. l'ulteriore parte del Fondo avente carattere di certezza e continuità, provvisoriamente determinata in euro 78.416.143,46;
  - d. la quota derivante dall'attuazione dell'art. 4 del CCNL 2004-2005, pari a euro 6.710.000,00;
  - e. la parte variabile del Fondo, provvisoriamente determinata in euro 7.429.393,45.

2. Le risorse del Fondo per il 2007 ammontano complessivamente a euro 229.490.735,39, dei quali rivestono carattere di certezza e continuità risorse pari a euro 166.628.384,44 e carattere variabile risorse pari a euro 62.862.350,95.
3. Le risorse aventi carattere di certezza e continuità sono ridotte delle somme destinate al finanziamento dell'indennità di Agenzia, pari a euro 120.356.683,31, e delle somme occorrenti al finanziamento delle ex posizioni super, quantificate provvisoriamente in euro 6.477.206,48.
4. A seguito della riduzione di cui al punto precedente, residuano euro 102.656.845,60, dei quali, detratti euro 39.721.145,61, occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche previste dal CCNI, rimangono disponibili per la contrattazione del Fondo per l'anno 2007, fermo restando quanto stabilito al punto 8, euro 62.935.699,99, comprensivi dell'importo di euro 9.850.000,00, destinato alle finalità previste dagli articoli 17 e 18 del CCNI.
5. Una quota del predetto importo di euro 62.935.699,99, pari a euro 22.305.376,99, sarà destinata al Fondo di sede e così ripartita:
  - a) un importo di euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al punto 7 dell'accordo sottoscritto in data 7 marzo 2007, in applicazione dell'art. 12 del CCNI;
  - b) un importo di euro 15.000.000,00, per remunerare il disagio connesso all'attività di verifica esterna e a quella del *front-office*, fermo restando che la remunerazione del contenuto professionale di tali attività formerà oggetto degli accordi sulla produttività;
  - c) un importo di euro 2.370.631,31 per il compenso, già erogato, spettante al personale dei Centri di assistenza multicanale secondo le modalità concordate nel 2003-2004;
  - d) un importo di euro 390.578,61 per l'indennità, già erogata, dovuta ai centralinisti non vedenti;
  - e) un importo di euro 3.544.167,07 per le altre finalità previste dall'art. 85 del CCNL.
6. La restante quota, integrata ai sensi del punto 8 e al netto della parte da destinare alla produttività di Agenzia, è destinata al finanziamento del compenso di produttività secondo i criteri di ripartizione tra gli uffici di cui all'art. 13 del CCNI. All'interno degli uffici la determinazione del compenso sarà effettuata secondo il diverso contenuto professionale del lavoro svolto dagli addetti nei differenti processi lavorativi indipendentemente dall'area di assegnazione e dalla

qualifica rivestita. Con apposito accordo da concludere entro il 31 marzo 2007 saranno definite la classificazione delle attività e la loro ponderazione. Con il medesimo accordo sarà definita l'assegnazione alle regioni del fondo di sede.

7. L'erogazione delle predette somme è subordinata al completo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Convenzione e al perfezionamento del provvedimento ministeriale per l'assegnazione dei fondi previsti per legge.
8. L'ammontare del Fondo per il 2007 così costituito sarà incrementato con le risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003 e con le eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla Convenzione.

**Roma, 7 marzo 2007**

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>
FIRMATO	CGIL/FP FIRMATO
	CISL/FPS FIRMATO
	UIL/PA FIRMATO
	CONFSAL/UNSA FIRMATO
	RDB/PI NON FIRMATO
	FLP NON FIRMATO
	FEDERAZIONE INTESA NON FIRMATO